



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTA la direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 2004/49/CE del 29 aprile 2009 e 2004/51/CE del 29 aprile 2001 ed, in particolare, il Capo II del decreto legislativo concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie(ANSF);

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, di attuazione della direttiva 2007/59/CE, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante recepimento della direttiva 2009/149/CE del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2004/49/CE, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2011, recante recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTA la legge 21 novembre 2014, n.174, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF)" del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36, concernenti, rispettivamente, lo statuto, l'organizzazione e la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009;

CORTE DEI CONTI



0008517-28/03/2018-SCCLA-Y30PREV-A

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
ADD. 07/05/12
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1230 IL CAPO UFFICIO

VISTA la Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per gli esercizi 2015-2017 del 12 febbraio 2005, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 14 aprile 2016, registro n.1, foglio 1300, stipulata in attuazione dell'articolo 9, comma 5, dello statuto dell'Agenzia, che regola i rapporti tra le due Amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2, relativo all'emanazione dell'atto di indirizzo annuale con l'individuazione di priorità e specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia;

VISTA la Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per gli esercizi 2018-2020 dell'8 marzo 2018, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, stipulata in attuazione dell'articolo 9, comma 5, dello statuto dell'Agenzia, in continuità ed in analogia con la precedente convenzione 2015-2017;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 16 giugno 2008, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del citato decreto legislativo n.162/2007, le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del predetto decreto legislativo n.162/2007, le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria ed ha, quindi, completato l'assunzione delle competenze istituzionali di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale in concessione alla Società RFI S.p.A;

VISTA la direttiva dell'Agenzia del 22 febbraio 2010, n.1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224, recante la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia, che ha completato l'impianto regolamentare della stessa Agenzia previsto dall'art. 4, comma 6, del predetto decreto legislativo n.162/2007;

VISTO il decreto dell'Agenzia n.4/2012 del 9 agosto 2012 inerente il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria in vigore dal 1 gennaio 2013

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto legislativo n.162/2007, l'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che a tal fine si avvale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, come individuata nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 del 2014;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112 di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per effetto del quale l'Agenzia esegue quanto di propria competenza sulle reti regionali individuate nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2016 che individua le reti regionali interconnesse alla rete nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, in ottemperanza al richiamato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

VISTA la legge 9 agosto 2017, n. 128, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico";

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, all'articolo 15-ter ha previsto il progressivo ampliamento della sfera di competenza dell'ANSF anche alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché alle imprese che operano esclusivamente su tali reti;

CONSIDERATO che il predetto decreto-legge n.148/2017 ha autorizzato l'ANSF a procedere all'assunzione, a partire dal 2018, di ulteriore personale per consentire lo svolgimento delle nuove competenze attribuite;

CONSIDERATA l'esigenza di proseguire nell'implementare la strutturazione delle attività di gestione e di organizzazione avviate con l'entrata in vigore dei regolamenti precedentemente citati;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare che il passaggio verso più elevati standard di sicurezza avvenga senza soluzione di continuità con il livello di servizio ferroviario offerto all'utenza;

VISTE le proprie precedenti direttive contenenti gli indirizzi per l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO il proprio atto di indirizzo emanato con decreto del 15 giugno 2016, n. 212 che, tra l'altro, individua la sicurezza della modalità di trasporto ferroviario tra le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2017, con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie avanzate sulle reti regionali;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare, anche per l'anno 2018, un'apposita direttiva per specificare gli obiettivi dell'Agenzia e le attività da intraprendere in coerenza, tra l'altro, con quanto riportato nella convenzione sopra citata e nel regolamento inerente lo statuto dell'Agenzia medesima.

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

INVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE PER L'ANNO 2018

L'Agenzia svolge i compiti ad essa assegnati dall' articolo 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, e riporta puntualmente, nella relazione alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie prevista dall'articolo 5 della Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli esercizi 2018/2020, le attività svolte ed i risultati nel periodo 1 gennaio e 31 dicembre. In particolare, con la presente direttiva si indicano le priorità e gli obiettivi da realizzarsi nel 2018.

1. POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA

L'Agenzia:

1. prosegue nel miglioramento della propria organizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse umane, l'utilizzo di tecnologie digitali ed il perseguimento delle attività di potenziamento del proprio organico;

2. avvia le procedure per l'assunzione di ulteriori unità di personale nelle misure fissate dalle vigenti norme e facoltà assunzionali;
3. prosegue nell'attività di formazione specifica del personale anche al fine di favorire lo sviluppo delle competenze e l'uniformità dei comportamenti del proprio personale.

2. COMPITI DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 LUGLIO 2015, N. 112 E DEL DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2016

L'Agenzia, a seguito degli effetti del decreto ministeriale 5 Agosto 2016, per le reti ed i soggetti ivi individuati:

1. prosegue le iniziative di informazione, formazione e diffusione per l'implementazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS);
2. verifica, la compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza dei piani di sviluppo con quelli della rete ferroviaria nazionale;
3. cura l'aggiornamento del NRD (National Reference Document) alla luce degli effetti del decreto ministeriale 5 agosto 2016;
4. vigila affinché siano adottate e mantenute le misure mitigative opportune, nelle more degli adeguamenti tecnologici delle reti;
5. relaziona, con cadenza annuale, alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, sullo stato di implementazione delle tecnologie di sicurezza delle reti e dei veicoli, delle misure gestionali ed organizzative, adottate in applicazione delle normative comunitarie da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori.

3 ATTIVITA' DI ISPETTORATO E CONTROLLO

l'Agenzia:

1. nell'ambito delle attività di supervisione sui sistemi di gestione della sicurezza dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie monitora, attraverso controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni, in particolare, la corretta esecuzione delle attività manutentive;
2. vigila sulla corretta applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza mediante controlli a campione presso le imprese ferroviarie e i gestori. La vigilanza in argomento è svolta, in particolare, nei riguardi delle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci pericolose per ferrovia.
3. svolge controlli, a campione o mirati, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture, con particolare riguardo ai traffici transfrontalieri.

4. QUADRO NORMATIVO ED ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia:

1. individua, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti e predispone le linee guida ai fini delle disposizioni normative eventualmente necessarie, per coerenza con le nuove norme tecniche e gli standard di sicurezza, in relazione al loro passaggio nella competenza dell'ANSF;
2. a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 2017, n.128, provvede a relazionare annualmente alle competenti Direzioni del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale circa i compiti e le misure adottate in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 7 della succitata legge, per ciascuna delle linee individuate dall'articolo 2 della legge stessa;
3. monitora, sulla rete nazionale, il piano di implementazione del sistema europeo di protezione della marcia dei treni (ERTMS/ETCS), secondo il piano di implementazione nazionale notificato alla Commissione ed il Regolamento (EU) 2017/6;
4. segnala eventuali criticità e fornisce, alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, le informazioni ritenute necessarie per la formazione della posizione italiana in sede RISC (Railway Interoperability and Safety Committee), TDG (Transport of Dangerous Goods Committee) e di comitati UE ed OTIF assicurando, su richiesta, anche in tali consessi idoneo supporto;
5. partecipa ai gruppi di lavoro istituiti presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di interoperabilità, relazionando alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie sull'andamento dei lavori;
6. pone in essere provvedimenti, nella forma di principi e raccomandazioni, nei confronti dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie perché intervengano, anche nei confronti dei loro fornitori per affrontare criticità insorgenti, con particolare riferimento al contrasto della indebita presenza di persone sulla sede ferroviaria ed al presidio delle attività di manutenzione;
7. prosegue l'analisi e indica le soluzioni tecniche per i collegamenti ferroviari con i porti, gli interporti e i terminali intermodali in merito agli aspetti di sicurezza e di interoperabilità.

5. SINERGIE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MIT IN MATERIA DI SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia:

1. fornisce alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie eventuali segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per l'emanazione di ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovie di merci pericolose;

2. supporta la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nelle attività svolte nell'ambito della Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e dell'Unione Europea;
3. fornisce il necessario supporto tecnico alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie per il perfezionamento degli atti di esecuzione e delegati delle direttive europee costituenti il pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, nonché per il recepimento nazionale delle medesime direttive;
4. supporta la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nelle attività e nelle riunioni correlate all'attuazione del regolamento 913/2010/UE del 22 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di corridoi ferroviari merci;
5. supporta e collabora, per gli aspetti di competenza, con la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alla predisposizione della normativa di settore;

6. SINERGIE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE E PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia prosegue nell'attivare ogni possibile collaborazione utile per:

1. l'espletamento della specifica missione istituzionale, compreso lo scambio di informazioni, con altri soggetti pubblici. L'Agenzia sviluppa ogni possibile sinergia con il Servizio di polizia ferroviaria della Polizia di Stato, finalizzata alla condivisione delle informazioni e delle esperienze reciproche, all'aggiornamento professionale ed all'attivazione di iniziative comuni, tanto centralmente quanto sul territorio, per istituzionalizzare un regime di collaborazione che, fatte salve le rispettive competenze, costituisca strumento vicendevolmente utile nell'interesse della sicurezza del trasporto ferroviario;
2. incrementare la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria e correggere i comportamenti errati dei cittadini e degli utenti che costituiscono le principali cause di incidenti, anche gravi, registrati nel settore. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e con l'effettiva dotazione di personale, l'Agenzia promuove su tutto il territorio nazionale a partire dalle aree urbane più popolate, progetti sperimentali di educazione e di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria, in ambito scolastico, per veicolare il messaggio della sicurezza ferroviaria verso il mondo giovanile all'interno di spazi educativi condivisi, ricercando sinergie con i Gestori delle reti e con le imprese ferroviarie;
3. promuovere progetti sperimentali di tutela della salute dei cittadini utenti del trasporto ferroviario, ricercando sinergie con Enti impegnati nella ricerca medica o nelle prassi di pronto soccorso.


IL MINISTRO

